

STATUTO DI UNA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

ALLEGATO B al N. del Rep. 68528/21594

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1

Denominazione

E' costituita tra la Regione Marche, la Provincia di Macerata, il Comune di Macerata, la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Macerata e l'Universita' degli Studi di Camerino una societa' consortile a responsabilita' limitata ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2615-ter c.c. denominata:

" Centro di Ecologia e Climatologia - Osservatorio Geofisico Sperimentale", societa' consortile a responsabilita' limitata.

ART. 2

Sede

La societa' ha sede legale in Macerata, Viale Indipendenza 180.

ART. 3

Durata

La durata della societa' e' fissata fino al 31/12/2050 e potra' essere prorogata, o anticipatamente sciolta, con delibera assembleare.

OGGETTO SOCIALE - REQUISITI DEI SOCI - LORO DOMICILIO

ART. 4

Oggetto Sociale

La Societa' si propone di :

A) svolgere attivita' di servizio e di consulenza per conto dei consorziati, rivolta al miglioramento dei servizi e delle attivita' proprie dei medesimi, ed altri, locali, nazionali e internazionali, nei campi di sua competenza;

B) promuovere lo sviluppo delle ricerche nel campo della geofisica; di svolgere studi e ricerche rivolti alla conoscenza della fisica ambientale, ed in particolare :

a) nel campo delle discipline geofisiche ed ambientali, con riguardo allo sviluppo di metodologie applicative ed interpretative destinate ai settori produttivi;

b) per l'individuazione e la caratterizzazione di fonti energetiche;

[Handwritten signatures and stamps]

c) per la conoscenza dell'ambiente marino, della sua dinamica e delle sue interazioni con l'atmosfera e con la litosfera;

d) per la conoscenza della sismicità, all'analisi di fenomeni geodinamici ed idrodinamici, influenti sull'ambiente, anche con finalità di protezione civile, con particolare riferimento all'area umbro-marchigiana-abruzzese;

e) per lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie di acquisizione, trattamento ed archiviazione dei dati e della loro interpretazione, applicata allo sfruttamento delle risorse terrestri ed alla migliore utilizzazione del territorio;

f) per le applicazioni della meteorologia e della climatologia in agricoltura, protezione civile, turismo, pesca, protezione e conservazione del territorio, studio, diffusione e controllo dell'inquinamento atmosferico;

g) svolgere attività applicativa, di istruzione professionale e divulgativa nei campi di sua competenza;

C) procedere alla commercializzazione dei dati e dei prodotti risultanti dalla attività di ricerca.

La Società può anche svolgere iniziative dirette tese all'accrescimento delle sue possibilità operative e nell'interesse dei vari consorziati. Tali iniziative devono essere limitate agli scopi della società e risultare in un miglioramento del servizio e della consulenza resi agli associati, i quali restano gli unici e pieni responsabili del servizio prestato alle rispettive utenze, dei prodotti forniti ai rispettivi utenti, nonché di ogni e qualsiasi rapporto, commerciale incluso, dagli stessi posti in essere.

Pertanto, per realizzare tali obiettivi primari, l'attività della Società può riguardare:

a) la creazione di una struttura di ricerca;

b) la creazione di una struttura per la fornitura di servizi ai consorziati;

c) lo studio e lo sviluppo di sistemi applicativi per il trasferimento dei risultati dell'attività di ricerca alle esigenze operative dei consorziati;

d) l'acquisto e/o la gestione di beni strumentali in genere;

e) la stipula di convenzioni e contratti con i consorziati e con altri, a sostegno sia della attività di ricerca e che di quella di servizio;

f) la promozione della propria attività ed immagine;

g) la diffusione dell'informazione e della cultura scientifica nei campi di sua competenza;

h) lo svolgimento di corsi di aggiornamento e di formazione professionale.

La Società, per il conseguimento degli scopi sociali, potrà realizzare la propria attività in forma diretta o stipulare convenzioni con professionisti, società specializzate ed istituti di credito, enti ed associazioni; potrà anche partecipare ad altre imprese o società aventi oggetto affine o connesso al proprio.

ART. 5


Requisiti dei soci

Possono essere soci della società consortile Enti pubblici, Enti ed Istituti di ricerca, Enti creditizi e finanziari, Agenzie Regionali e Provinciali, Società regolarmente costituite e pienamente operative, Associazioni sia di diritto privato che di diritto pubblico, il cui oggetto sociale non sia, anche parzialmente, in contrasto con il presente statuto.

ART. 6

Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci si intende quello risultante dal libro soci.



The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink. To the right of the signatures is a circular stamp, partially obscured, which appears to contain the text 'UN 3541' and some illegible markings.

ART. 7

Contributi dei soci

Ciascun socio potrà usufruire dell'attività della Società consortile sia attraverso il versamento di una quota annua pari a lire 3 (tre) milioni e rivolta al sostegno delle attività di pura ricerca della Società, che attraverso la stipula di convenzioni e contratti per la fornitura di attività di servizio e consulenza.

Il contributo potrà essere aumentato esclusivamente dall'assemblea dei soci con voto unanime.

ART. 8

Capitale sociale

Il capitale sociale è di lire 300.000.000 (trecento milioni) ⁽¹⁾ diviso in quote ai sensi dell'art.2474 del codice civile.

ART. 9

Quote di partecipazione

Nessun socio può sottoscrivere, o detenere, una quota superiore al 20% (ventipercento) dell'intero capitale consortile.

ART. 10

Recesso di socio

In caso di recesso di un socio, fermo restando il disposto dell'art. 9, si applica la disciplina di cui all'art.2609 c.c.

ART. 11

Esclusione di un socio o ingresso di nuovi.

E' prevista l'esclusione di soci in conseguenza della perdita dei requisiti di cui all'art.5, o di inosservanza del presente Statuto, nonché per altri gravi motivi che comunque possano ledere gli interessi o l'immagine della società.

L'esclusione del socio dovrà essere deliberata dall'Assemblea Ordinaria con la maggioranza di cui all'art.16 dello Statuto, e comporterà le conseguenze di cui all'art.2609, 1° comma, codice civile.


L'ammissione di nuovi soci, in occasione di sottoscrizione di aumento di capitale, dovrà essere deliberata dall'assemblea ordinaria con il voto di almeno l'80% (ottanta per cento) dell'intero capitale sociale, tanto in prima che in seconda convocazione.

Ogni consorziato potrà recedere dalla società con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni, mediante comunicazione motivata, al Consiglio di Amministrazione, da darsi a mezzo lettera raccomandata con A.R.

ART. 12

Obbligatorietà delle decisioni

L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ad al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorchè dissenzienti. L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, ma sempre in territorio della Provincia di Macerata.





ART. 13

Convocazione dell'Assemblea

I soci partecipano all'assemblea a mezzo dei propri legali rappresentanti o di terzi, questi ultimi espressamente muniti di delega rilasciata ai sensi dell'art.2372 del codice civile.

Ogni socio non può rappresentare più di un altro socio.

Le assemblee sono convocate dall'organo amministrativo a mezzo avviso con lettera raccomandata A.R., contenente dettagliato ordine del giorno, data, ora e luogo di convocazione, da inviarsi almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza assembleare al domicilio del socio risultante dal libro dei soci.

Nello stesso avviso può essere fissata la seconda adunanza, nel caso in cui la prima non raggiunga il *quorum* necessario per poter validamente deliberare.

Saranno comunque valide le assemblee, anche non precedute da formale convocazione, quando sia presente l'intero Consiglio di Amministrazione, l'intero Collegio Sindacale, ove esista, e sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio, quando particolari ragioni lo richiedano, potrà essere tenuta entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 14

Voto

Spetta ai soci un voto ogni 1000 (mille) lire di quota.

ART. 15

Organi dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, scelto dall'Assemblea, o in mancanza da altro membro del Consiglio di Amministrazione, designato dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea nomina inoltre un segretario, anche non socio, o Notaio nei casi di legge, per la redazione del verbale.

ART. 16

Delibere

Fatto salvo quanto disposto al precedente art. 11, l'assemblea ordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole di oltre la metà del capitale sociale ed in seconda convocazione col voto favorevole di oltre la metà del capitale sociale sottoscritto dai soci presenti, purchè quest'ultimo non sia inferiore ad un terzo dell'intero capitale sociale. L'assemblea straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale sociale.

AMMINISTRAZIONE E RELATIVI POTERI

ART. 17

Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque componenti, anche non soci, nominati e revocati ai sensi dell'art.2458 del c.c. Ogni socio Ente pubblico nomina 1 (un) componente del Consiglio di Amministrazione. La durata in carica del

[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp on the right side.]



Consiglio sarà fissata in tre anni e sarà rinnovato ai sensi dell'art.2458 c.c. con le modalità di al primo comma del presente articolo.

ART. 18

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno un Presidente ed un Vicepresidente.

Il Consiglio può altresì nominare al proprio interno uno o più consiglieri delegati attribuendo ad essi le proprie attribuzioni nei limiti di legge.

La carica di Presidente e quella di Amministratore Delegato sono tra loro cumulabili.

ART. 19

Funzioni e delibere del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti, col minimo di due, oltre che in tutti i casi stabiliti inderogabilmente dalla legge.

Per la validità delle riunioni e delle delibere del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio per essere valide devono risultare dal verbale trascritto sull'apposito libro e sottoscritto dal Presidente o, in assenza, da un Amministratore Delegato nonché dal Segretario

ART. 20

Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE - INDENNITA'

ART. 21

Rappresentanza e firma sociale

La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza al Vicepresidente, ovvero, nella ipotesi che vengano nominati uno o più Amministratori Delegati, a ciascuno di essi disgiuntamente, per le materie delegate.

ART. 22

Indennità

All'organo di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del suo ufficio e l'Assemblea può inoltre assegnargli una indennità annuale.

ART. 23

Collegio dei Sindaci

La Società verrà controllata da un Collegio dei Sindaci, composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

Handwritten signatures and a circular stamp at the bottom of the page.



ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - RIPARTO UTILI - SCIoglIMENTO

ART. 24

Esercizio Sociale - Bilancio

L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 dicembre di ogni anno, dovrà essere predisposto dall'organo amministrativo il preventivo economico dell'anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio saranno compilati l'inventario ed il bilancio a termini di legge.

ART. 25

Riparto utili

Gli utili netti, dopo prelevata una somma per la riserva di legge, saranno accantonati in apposito fondo.

Rimane comunque esclusa la possibilità di procedere alla distribuzione di utili, sotto qualsiasi forma, alle imprese consorziate.

ART. 26

Scioglimento

In caso di scioglimento della Società consortile, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

L'intero patrimonio esistente al momento dello scioglimento, dopo il pagamento di tutte le passività e rimborso delle quote sociali, dovrà essere destinato a fini mutualistici ai sensi dell'art.2536 del Codice civile e dell'art.26 D.L. C.P.S. 14-12-1947, N° 1577.

CONTROVERSIE - RICHIAMI DI LEGGE

ART. 27

Controversie

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi, o gli aventi diritto e la società in dipendenza della interpretazione ed applicazione del presente statuto nonché in dipendenza dell'attività sociale e qualsiasi controversia che potesse insorgere relativamente alla liquidazione della società e della quota di uno o più soci sarà deferita amichevolmente al giudizio inappellabile di un collegio arbitrale composto da tre membri che giudicheranno con lodo, secondo equità e con dispensa da ogni formalità.

Gli arbitri di cui sopra verranno nominati uno ciascuno dalle parti contendenti ed il terzo dai primi due concordemente tra loro. In mancanza di tale accordo entro trenta giorni, un terzo arbitro dovrà essere nominato dal Presidente del Tribunale di Macerata.

ART. 28

Richiami di legge

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa espresso riferimento alle disposizioni del codice civile ed alle leggi speciali in materia.



1) Annullasi: "lire 300.000.000 (trecento milioni)"
 e leggasi: "Euro centocinquantaquattromilanovecento
 (54.900)"

Una postilla approvata

Luigi...
...
...
...
 Enrico Barbi

M. Meo...
